

Presidente

Roma, 24 settembre 2025
ns. rif.: SS/prot. n. 198

Gentile
Ing. Benedetta BIONDI
Responsabile Unico del Progetto
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Area Affari Generali
Piazza dei Cavalieri, 7
56126 PISA

e p.c. ANAC
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del compendio di San Silvestro - CUP: E56E22000010005 - B76A959FCB

Gentile Ingegnere,

relazione alla procedura in oggetto, anche su segnalazione di alcuni Associati invitati a partecipare e nel più ampio spirito collaborativo, mi permetto di formulare alcune osservazioni in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti.

Mi riferisco in particolare ai requisiti di capacità tecnica e professionale riportati al paragrafo 6.3 del disciplinare di gara, a dimostrazione dei quali si richiede ai concorrenti di *“aver eseguito, nei precedenti 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara (data di pubblicazione del bando di gara), contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento”*, specificando che *“Per contratti analoghi si intendono i **servizi di progettazione di livello esecutivo** inerente ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo (al netto di IVA e contributi), per ogni categoria e ID, sia almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID”*.

Tale requisito, richiedendo all'operatore economico di dimostrare l'avvenuto espletamento di servizi sostanzialmente identici a quello oggetto di affidamento (servizi di progettazione di livello esecutivo) sembra determinare un'eccessiva restrizione della concorrenza, in contrasto con il principio fondamentale dell'accesso al mercato sancito dall'art. 3 del D.lgs. n. 36/2023.

Essa sembra inoltre non essere in linea con l'art. 10, comma 3 del D.lgs. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di prevedere requisiti speciali "attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese", nonché con l'art. 100, comma 2 del Codice, a mente del quale "le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto".

Il requisito di partecipazione sopra riportato sembra infatti tradursi nella richiesta di dimostrare l'avvenuto espletamento di servizi identici a quello oggetto di affidamento e non, come previsto dall'art. 100 del D.lgs. 36/2023, di servizi analoghi.

Al riguardo, le Linee guida Anac n. 1 precisavano al paragrafo 2.2.2.5 che "il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara" atteso che la ratio dei requisiti di capacità tecnica e professionale "è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare", sicché "detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori".

Tale impostazione è confermata dalla costante giurisprudenza (ex multis, CdS n. 3458/2025, TAR Lombardia n. 498/2025, CdS n. 4162/2025) che ha a più riprese affermato che "laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di "servizi analoghi", tale nozione non può essere assimilata a quella di "servizi identici", dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor participationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui offerisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo".

Alla luce di quanto esposto, Le sarò grato se vorrà valutare l'opportunità di modificare la documentazione di gara secondo quanto segnalato al fine di renderla congrua a quanto sopra evidenziato ed evitare eventuali inutili contenziosi che i concorrenti potrebbero azionare.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro e porgo distinti saluti.



Giorgio Lupoi